

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Ufficio I

Processo: Rapporti con gli assicurati
Macroattività: Gestione amianto
Attività: Rapporti Strutture interne
Tipologia: Altro
Fascicolo: AIEA - Sardegna
Sottofascicolo: 2012

Sig. Salvatore GARAU
Presidente A.I.E.A. Sardegna
Associazione Italiana Esposti
Amianto
Via Azuni, 39
07041 ALGHERO (SS)
aieasardegna@yahoo.it

OGGETTO: Benefici previdenziali amianto.
Art. 13, commi 7 e 8, legge n. 257/1992 e succ. modifiche.
Comparto Difesa, Marina Militare.

Con riferimento alla Sua nota del 12 dicembre 2011, prot. n. 082, con la quale si richiedono a questa Direzione notizie e chiarimenti in merito all'oggetto, si fa presente quanto segue.

In relazione alla prima questione sollevata, si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13 comma 7, della legge n. 257/1992 al personale **militare** della Marina affetto da una patologia professionale asbesto correlata, in quanto non compreso nell'ambito della tutela antinfortunistica di cui al Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n.1124/1965, come peraltro confermato dall'art. 12-bis della legge n. 38 del 2009.

Nei casi in cui, tuttavia, l'Istituto abbia riconosciuto una malattia professionale asbesto correlata ai sensi del predetto Testo Unico, insorta a causa della attività lavorativa svolta dall'assicurato presso un datore di lavoro privato e quindi rientrante nell'ambito della tutela della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, l'INAIL è tenuto a certificare, ai sensi del predetto art.13, comma 7, al lavoratore che ne faccia domanda, sia il periodo lavorativo presso il

INAIL - 50092 - 05/04/2012 - 0003608

datore di lavoro privato, sia gli eventuali ulteriori periodi non coperti da assicurazione INAIL (ad es., svolti alle dipendenze della Marina Militare) purchè ritenuti rilevanti ai fini dell'insorgenza della tecnopatia da amianto¹.

La sopra citata eccezione alla regola generale deriva dalla applicazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che estende ai lavoratori non assicurati presso l'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici.

Per i dipendenti **civili** del Ministero Difesa si evidenzia, invece, una diversa normativa vigente in materia di assicurazione antinfortunistica, che prevede l'applicazione del citato Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 con la speciale forma della assicurazione in gestione per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 127, comma 2 e del decreto interministeriale di attuazione 10 ottobre 1985. Il regime assicurativo sopra esposto risulta confermato dall'art. 6 del Decreto legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di equo indennizzo e pensioni privilegiate.

Per tali lavoratori risulta pertanto applicabile il regime di cui all'art. 13, comma 7 della citata l. n. 257/1992.

In relazione alla seconda questione da Lei rappresentata, in merito all'“... *orientamento pratico disposto dall'INAIL nazionale alle Sedi territoriali e lo stato di attuazione dello stesso in tema di certificazione della sussistenza dell'esposizione alle fibre di amianto...* “, si premette, innanzitutto, che gli accertamenti tecnici sono tuttora in corso sulla base dei raccordi in essere con il Ministero della Difesa, che sta fornendo, soltanto a livello centrale, le informazioni tecniche utili a consentire all'Istituto la valutazione della concentrazione di fibre aerodisperse di amianto nelle unità navali e negli Enti terrestri della Marina militare, e non è quindi possibile anticiparne le conclusioni.

Tuttavia, può affermarsi fin d'ora che le dichiarazioni di rappresentanti del Ministero Difesa da Lei citate: “.. *si è ritenuto che tutto il personale imbarcato sia stato esposto al medesimo rischio, e questo è il criterio che la Commissione ha applicato nel rilascio dei curricula;*...” non possono limitare in alcun modo la competenza attribuita all'Istituto dalla legge² di accertare l'effettiva esposizione all'amianto dei dipendenti del Ministero della Difesa.

¹ Circolare INAIL n.90 del 29 novembre 2004, punto 4.

² Ci si riferisce all'art. 47 del decreto 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, al quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, che prevede, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di riconoscimento di esposizione all'amianto per conseguire i benefici di cui alla legge n. 257/1992, che l'INAIL accerti la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto (comma 4) in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (comma 3).

Infatti, le predette affermazioni, desunte peraltro da una nota riferita ad un caso di specie, sono state rilasciate nel corso di attività finalizzate alla emissione dei curricula, attività queste proprie del datore di lavoro, il quale non può in ogni caso sostituirsi né vincolare questo Istituto nella valutazione della esposizione.

Riguardo, infine, ai tempi di attesa per l'emissione delle certificazioni, si evidenzia quanto segue.

I procedimenti amministrativi instaurati presso questo Istituto a seguito della presentazione delle domande di riconoscimento di esposizione all'amianto non hanno potuto avere seguito fino alla presentazione, da parte dei lavoratori, dei curricula rilasciati dal Ministero della Difesa. La consegna di tali curricula alle sedi territoriali dell'Istituto è iniziata a decorrere dal 2009, a seguito delle attività in precedenza avviate dalle apposite sotto commissioni presso le Direzioni Generali per il personale militare e per quello civile, che peraltro, stanno proseguendo i propri lavori.

L'attività di ricognizione tecnica ai fini della verifica dell'esposizione del personale civile e militare della Marina è stata avviata da parte dell'Istituto successivamente all'acquisizione dei primi curricula, che hanno fornito i primi indispensabili ma non sufficienti elementi informativi sulle qualifiche del personale imbarcato e sulle unità navali militari e sugli Enti terrestri.

E' stato così avviato un proficuo rapporto di collaborazione con il Ministero Difesa, in particolare con la Marina militare. Per effetto di tale collaborazione, iniziata nel 2009 e tuttora in corso, è all'esame dei tecnici dell'Istituto una considerevole mole di documentazione, relativa alle navi ed agli altri mezzi di navigazione utilizzati dalla Marina militare in un arco temporale di quasi un secolo. Sono stati inoltre effettuati diversi accessi negli arsenali militari, che consentiranno alla Consulenza tecnica dell'Istituto di esprimersi con cognizione di causa in merito al parere tecnico richiesto, che si presenta di particolare complessità. Occorre infatti evidenziare che gli ambienti di lavoro costituiti dalle unità navali militari non erano mai stati oggetti di analisi tecniche da parte dei tecnici dell'istituto, differentemente dai siti terrestri.

Al fine di meglio comprendere l'entità e la complessità degli accertamenti in corso, si precisa che gli stessi interessano, allo stato attuale della emissione dei curricula per il personale militare, circa mille natanti della Marina, oltre agli Enti terrestri di competenza del predetto Stato Maggiore.

Peraltro, sino al termine delle attività di emissione dei curricula da parte della citata sottocommissione, proseguiranno gli stretti raccordi con la Marina, al fine di poter meglio focalizzare le informazioni relative agli ambienti di lavoro del predetto personale. Si rammenti, infatti, che la articolazione dei curricula del personale navigante, consistente in un elevato numero di imbarchi, anche di breve durata, su navi spesso diverse, richiede un approccio di analisi che non può prescindere dalla

conoscenza complessiva di tutte le navi interessate e di tutte le mansioni espletate dai lavoratori, nonché a quelle svolte presso gli enti terrestri.

Non a caso il legislatore e poi il Ministero non hanno posto specifici termini per il compimento della istruttoria tecnica di competenza dell'Istituto finalizzata all'accertamento della esposizione "qualificata" all'amianto, ponendo invece il termine di un anno per l'emissione della certificazione soltanto a seguito del completamento della predetta istruttoria.

Nell'auspicio di aver fornito ogni elemento utile a chiarire le questioni da Lei rappresentate, si assicura, a seguito del completamento degli accertamenti sarà dato avvio alle attività finalizzate alla emissione delle certificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Luigi Sorrentini)

